N. R.G. 1404/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. I , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1404/2013** promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliata in VIALE 48124 RAVENNA presso il difensore avv.

ATTRICE

contro

, con il patrocinio dell'avv. CAVALLETTI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 16 48121 RAVENNA (Studio avv. NANNI GIOVANNI) presso il difensore avv. CAVALLETTI CARLO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(d'ora in avanti .) ha agito in via monitoria per ottenere da .l. il pagamento della somma di € 241.010,58, oltre a interessi, asseritamente dovutagli a titolo di corrispettivo di lavorazioni extracontrattuali eseguite su incarico della stessa , che in data 14/1/2011 le aveva subappaltato l'esecuzione di scavi e movimenti terra, sistemazioni superficiali, opere di urbanizzazione ed affini da eseguirsi presso il cantiere di Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa relativamente alle opere residue di completamento del 1° stralcio funzionale, e a tutte le opere relative all'esecuzione del 2° stralcio funzionale delle sistemazioni superficiali, per un corrispettivo definito a corpo nel contratto in complessivi € 1.178.000,00.

La somma richiesta in via monitoria costituisce parte dell'importo complessivo (€ 288.402,87) di riserve per lavori extra apposte dal subappaltatore ai SAL nn. 8, 9 e 10, e precisamente la parte di tale importo che avrebbe riconosciuto come dovuta attraverso l'esplicazione di proprie riserve (nn. 47 e 48) dirette alla società aggiudicatrice , identiche per ragione e valore a quelle formulate da

In accoglimento del ricorso per ingiunzione, il Tribunale di Ravenna – Sezione Distaccata di Lugo ha emesso il decreto ingiuntivo n. 288/12 del 27/9/2012, avverso il quale ha proposto rituale opposizione, eccependo la nullità del provvedimento monitorio in quanto emesso da un giudice territorialmente incompetente e in assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché la decadenza e l'infondatezza delle riserve apposte da

All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

Va rilevato preliminarmente che la clausola 23 del contratto di subappalto del 14/1/2011 prevede la competenza esclusiva del foro di Ravenna per tutte le controversie afferenti al

medesimo contratto, motivo per cui la trattazione della presente causa, iniziata davanti alla Sezione Distaccata di Lugo, è proseguita davanti alla sede principale del Tribunale di Ravenna.

Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Giudice della Sezione Distaccata di Lugo in violazione della citata clausola contrattuale.

Deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza delle suddette riserve di . ai sensi delle clausole 14.10 e 14.11 del predetto contratto di subappalto, perché – a detta dell'opponente – non ricapitolate nel primo SAL successivo alle richieste di pagamento.

Dall'esame dei docc. 22 e 23 prodotti da . si evince infatti che:

- le riserve sul SAL n. 8 (firmato con riserva il 10/11/2011) furono esplicitate con raccomandata del 23/11/2011 e ribadite contestualmente alla firma del SAL n. 9;
- le riserve sul SAL n. 9 (firmato con riserva il 27/1/2012) vennero esplicitate contestualmente alla firma del medesimo SAL;
- le riserve sul SAL n. 10 (firmato con riserva il 23/5/2012) vennero esplicitate contestualmente alla firma del medesimo SAL.

Per quanto riguarda le contestazioni relative alla fondatezza delle riserve, va osservato che:

- ha richiamato nel proprio atto di opposizione le proprie controdeduzioni del 29/5/2012 alle riserve esplicitate dal subappaltatore (doc. 9 del fascicolo di parte opponente), ove si osserva che alcune lavorazioni oggetto di riserva sono già state contabilizzate in occasione di determinati SAL o sono comprese nel contratto (trattandosi di subappalto a corpo), che altre lavorazioni costituiscono oneri a carico del subappaltatore, che altre ancora non sono mai state ordinate da o che si tratta di varianti già valutate e quantificate con apposite perizie dal Direttore dei Lavori;
- tali contestazioni appaiono però inconciliabili con le riserve nn. 47 e 48 apposte da al proprio ultimo SAL (n. 44) nei confronti della società aggiudicatrice (doc. 5 allegato al ricorso per ingiunzione), con le quali vengono

sostanzialmente recepite, per un ammontare pari a € 241.010,58, le medesime riserve esplicate da nei confronti d

- la C.T.U. espletata in corso di causa ha evidenziato che non vi è contestazione sul fatto che i lavori oggetto di riserva siano stati effettivamente eseguiti nelle quantità esposte da ., rilevando altresì che il credito azionato da quest'ultimo risulta riconosciuto da nella misura di € 66.025,21; la residua somma richiesta da ., invece, non sarebbe dovuta, secondo il C.T.U., perché riferibile a lavorazioni già previste nel contratto di subappalto, oppure a varianti che, in base al medesimo contratto, necessitavano di autorizzazione scritta;

- quest'ultimo rilievo non risulta però sorretto da adeguata motivazione, in quanto non vengono specificamente individuate dal C.T.U. le lavorazioni già comprese nel contratto, né quelle eseguite in assenza di autorizzazione scritta; in ogni caso, la documentazione prodotta non consente di ritenere le opere oggetto di riserva già comprese nel contratto, e l'asserita carenza di autorizzazione scritta è smentita dagli ordini di servizio impartiti da a (docc. 11 e 12 del fascicolo di parte convenuta opposta);

- risulta smentito documentalmente (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta opposta) anche l'assunto di parte opponente secondo il quale la controparte avrebbe omesso di inviarle la documentazione (as built) necessaria al collaudo;

- l'accordo transattivo del 9/8/2012, prodotto dall'opponente come doc. 5, non riguarda le riserve di cui si discute in questa sede.

Va pertanto pronunciata la condanna di al pagamento in favore di dell'intera somma richiesta da quest'ultimo in via monitoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna [illegible] al pagamento in favore di [illegible] della somma di € 241.010,58, oltre a interessi moratori così come richiesti con il ricorso per ingiunzione;

3) condanna [illegible] a rifondere a [illegible] le spese del presente giudizio, che liquida in € 13.430,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva a carico di [illegible] l'intero compenso spettante al C.T.U., già liquidato in corso di causa.

Così deciso in Ravenna, il giorno 19/8/2016.

Il Giudice

([illegible])